



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 1 di

## infQ azienda – Gennaio 2025

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Sospensione Registro titolari effettivi</b></p> <p><i>Nota Union Camere</i> 29.11.2024, prot. n. 34941/U</p>	<p>È confermata la sospensione della disciplina del Registro dei titolari effettivi, compresa l'applicazione delle sanzioni da parte delle CCIAA, collegata con le ordinanze del Consiglio di Stato con le quali sono state rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni pregiudiziali (già) sollevate dinnanzi al TAR del Lazio.</p>
<p><b>Rinuncia credito nei confronti della società</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione</i> 2.12.2024, n. 30812</p>	<p>La rinuncia, da parte del socio, ai crediti vantati nei confronti della società <i>“non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla rimessione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale”</i>.</p>
<p><b>Movimentazioni bancarie società di persone a ristretta base</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione</i> 10.12.2024, n. 31750</p>	<p>In caso di accertamento nei confronti di società di persone a ristretta base familiare, in cui gli unici soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio può utilizzare, ex art. 32, DPR n. 600/73, le risultanze dei c/c bancari ad essi intestati, attribuendo alla società le operazioni riscontrate, <i>“desumendo circostanziati indizi, tra l'altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa”</i>.</p>
<p><b>Elenco Nazionale Guide Turistiche (ENGT)</b></p> <p><i>Avviso Ministero Turismo</i> 20.12.2024</p>	<p>È stata annunciata l'operatività dell'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT). A tal fine le guide già abilitate / riconosciute possono provvedere all'iscrizione nel predetto elenco accedendo al seguente indirizzo: <i><a href="https://guide-turistiche.ministeroturismo.gov.it/home">https://guide-turistiche.ministeroturismo.gov.it/home</a></i></p>
<p><b>Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT)</b></p> <p><i>Circolare MIT</i> 23.12.2024, n. 38681</p>	<p>Sono state pubblicate sul sito Internet del Ministero le istruzioni relative al programma di rilascio del RENT destinato a raccogliere le informazioni delle imprese NCC e TAXI, delle relative autorizzazioni / licenze nonché dei dati ad esse associati e del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE).</p>

## COMMENTI

### LA “MINI IRES” 2025

Nell'ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).

In particolare, l'art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la **riduzione dell'IRES** in caso di **impiego del reddito prodotto**:

- in **investimenti**, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- in **nuove assunzioni** ovvero in **schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili**.

La riduzione:

- riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una **somma corrispondente** (in tutto o in parte) **al reddito entro i 2 periodi d'imposta successivi** alla sua produzione;
- **non si applica** al reddito corrispondente agli **utili distribuiti / destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'attività d'impresa, nel predetto biennio.

In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell'IRES, è prevista la possibilità di fruire:

- di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento;

nonché

- di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

In sede di approvazione della Finanziaria 2025, **in attesa dell'attuazione dei principi di cui alla citata lett. a)**, con l'art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 **è stata (re)introdotta la c.d. “Mini-IRES”**, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.

#### LA MINI IRES 2025

L'aliquota IRES **ridotta al 20%** è **applicabile al reddito d'impresa** conseguito nel **2025** da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.

L'agevolazione **non spetta** alle società:

- in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.



Considerate le predette condizioni, l'agevolazione in esame **non spetta** anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 **in perdita**.

Va considerato che:

- per gli enti non commerciali l'aliquota ridotta è applicabile limitatamente all'IRES riferibile al reddito d'impresa;
- per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l'importo sul quale è applicabile l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.

#### **Condizioni richieste per applicare l'IRES del 20%**

L'agevolazione in esame spetta qualora sussistano **entrambe** le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita **riserva** di una quota **non inferiore all'80% dell'utile 2024**;

- destinazione di un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile 2023, ad **investimenti**:
  - anche in leasing, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 ("Industria 4.0") e all'art. 38, DL n. 19/2024 ("Transizione 5.0"). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell'IRES, anche la fruizione del relativo credito d'imposta;
  - **realizzati dall'1.1.2025** ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi gli investimenti devono essere **realizzati entro il 31.10.2026** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
  - di ammontare **non inferiore a € 20.000**.

È inoltre **necessario** che:

- nel **2025**:
  - il numero di unità lavorative per anno (ULA) **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
  - siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un **incremento occupazionale** almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, **non inferiore a un lavoratore dipendente** a tempo indeterminato;
- l'impresa **non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025**, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.

#### Esempio



Una srl presenta la seguente situazione.

utile 2024	€ 800.000
utile 2023	€ 1.000.000
media ULA 2024-2022	18
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024	20
1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024	0,2
ricorso CIG	No nel 2024

Al fine di poter beneficiare della "Mini IRES" la società deve:

- accantonare ad un'apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
- effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l'ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell'utile 2023);
- assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell'incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media 2024 - 2022;
- non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d'impresa pari a € 900.000 il risparmio d'imposta è così determinato.

IRES ordinaria	€ 216.000
Mini IRES	€ 180.000
Risparmio d'imposta	€ 36.000

### Decadenza dall'agevolazione

Determina la **decadenza dall'agevolazione** in esame:

- la **distribuzione entro il 31.12.2026** della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la **dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

### Determinazione acconto IRES 2026

L'acconto **dovuto per il 2026** è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.

## SCADENZARIO

### Mese di Gennaio

#### Mercoledì 15 gennaio

**MOD. 730/2025**

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

#### Giovedì 16 gennaio

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita a dicembre 2024 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2024 per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2024 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre 2024 da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2024 relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2024.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2024 a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2024 agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, co.co.co, collaboratori occasionali).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della quarta rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>ACCONTI 2024 IMPOSTE SUI REDDITI</b>	Versamento prima rata / unica soluzione acconto 2024 IRPEF, IVIE, IVAFE, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfetari, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2023 fino a € 170.000.

**Venerdì 17 gennaio**

<b>CONTRIBUTO "RINNOVO PARCO VEICOLI" AUTOTRASPORTATORI</b>	Termine ultimo per la domanda di prenotazione, tramite PEC indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail delle risorse destinate agli investimenti effettuati dagli autotrasportatori di merci per c/terzi finalizzate al rinnovo del "parco veicoli.
---	--

**Lunedì 27 gennaio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2024 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali).
--	--

**Venerdì 31 gennaio**

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2024 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2024 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al quarto trimestre 2024 per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, nella misura rilevata dalla stessa Agenzia.

<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di dicembre / quarto trimestre 2024, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2024. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2024.
<b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2025 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;</li> <li>• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>• strutture per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;</li> <li>• psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;</li> <li>• soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia;</li> <li>• esercenti arte ausiliaria di ottico (codice attività, primario o secondario, "47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia");</li> <li>• iscritti all'Albo professionale degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM n. 70/97.</li> </ul>
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI LEGALI</b>	Versamento del contributo annuale (€ 57) da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali tramite l'apposito c/c postale, bonifico bancario, ovvero online tramite il Nodo dei Pagamenti SPC (c.d. PagoPA) accessibile dal sito Internet <a href="http://www.revisionelegale.mef.gov.it">www.revisionelegale.mef.gov.it</a> .
<b>IMPOSTA DI BOLLO DICHIARAZIONE 2024</b>	Invio telematico all'Agenzia della Entrate della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2024 utilizzando l'apposito modello.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI</b>	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2023 ai sensi del DM 17.6.2014. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni", in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2023 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2023 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>GESTORI PIATTAFORME ONLINE COMUNICAZIONE OPERAZIONI 2024</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, dei gestori stranieri "non-UE" (FPO) della comunicazione dei dati delle vendite di beni / prestazioni di servizi, riferite al 2024, realizzate tramite il sito Internet / app.